




## **REGOLAMENTO**

allegato allo Statuto in vigore dall'8/07/1992  
(approvato dall'Assemblea dell'8/07/1992)

### **Articolo 1**

L'UCISAP è titolare dei marchi collettivi "UCISAP" e "  ", depositati a norma di legge. Tali marchi potranno essere utilizzati sia separatamente che unitariamente tanto dall'Associazione per la documentazione e la pubblicità a titolo collettivo, quanto dalle singole imprese associate a norma del Titolo II dello Statuto.

### **Articolo 2**

Gli Associati hanno facoltà di utilizzare i marchi nella carta da lettera e nei documenti anche pubblicitari e per contraddistinguere i prodotti qui di seguito descritti:

- a) stampi per la lavorazione di metalli e materiali sintetici e naturali;
- b) attrezzature di precisione per l'industria;
- c) macchine e linee attrezzate con stampi o attrezzature di precisione;
- d) macchine speciali;
- e) accessori e componenti per i prodotti sopra elencati.

### **Articolo 3**

Le imprese associate hanno l'obbligo:

- a) di usare i marchi di cui all'articolo 1 esclusivamente per i prodotti di cui all'articolo 2 che precede;
- b) di mantenere i requisiti previsti nel Titolo II dello Statuto;
- c) di adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
- d) di utilizzare esclusivamente i marchi collettivi UCISAP così come depositati, senza apportarvi aggiunte e/o modifiche e/o alterazioni.

### **Articolo 4**

La perdita, per qualsivoglia motivo, della qualità di Socio dell'UCISAP comporta la cessazione dal diritto di utilizzazione dei marchi collettivi di cui all'articolo 1.

### **Articolo 5**

Il Consiglio Direttivo dell'UCISAP avrà il compito di accertare e sanzionare le violazioni di norme del presente regolamento da parte delle imprese associate.



#### Articolo 6

Il Consiglio Direttivo dell'UCISAP potrà revocare senza preavviso la concessione dei marchi UCISAP qualora:

- a) l'impresa associata applichi il marchio "UCISAP" a prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2 che precede;
- b) l'impresa associata utilizzi marchi "UCISAP" in qualunque modo modificati e/o alterati rispetto agli esemplari depositati a norma di legge.

#### Articolo 7

In tutti i casi di violazione delle norme del presente regolamento, il Consiglio Direttivo dell'UCISAP potrà applicare a suo insindacabile giudizio all'impresa responsabile della violazione una penale commisurata alla gravità della violazione stessa e comunque non superiore a tre annualità dei contributi associativi.

#### Articolo 8

Ogni controversia che sorga tra l'Associazione e gli Associati in relazione ai marchi collettivi UCISAP sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto UCISAP.